

VOLUNTARY DISCLOSURE, LE RISPOSTE DEGLI ESPERTI

Richieste d'accesso

In caso di attività intestate a più persone, chi deve presentare la richiesta di accesso alla voluntary disclosure?

C.N.

Risponde Stefano Loconte

La procedura di voluntary disclosure di cui alla legge 186/2014 può riguardare anche attività illecitamente detenute all'estero cointestate a più soggetti o nella disponibilità di più soggetti.

In questi casi, la richiesta di accesso alla procedura di cui sopra dovrà essere presentata da ciascuno dei soggetti interessati, per la quota parte di propria competenza, in maniera autonoma e distinta dai cointestari, e produrrà effetti, al perfezionarsi della stessa, solo nei confronti dei singoli richiedenti.

In proposito si ricorda che l'art. 5-quinquies, comma 9, dl n. 167/1990 prevede che, ai soli fini della procedura di voluntary disclosure, la disponibilità delle attività finanziarie e patrimoniali oggetto di emersione si consideri, salvo prova contraria, ripartita, per ciascun periodo d'imposta, in quote eguali tra tutti coloro che al termine degli stessi ne avevano la disponibilità.

Invero, il legislatore ha utilizzato il termine «disponibilità» con riferimento alle attività estere, senza tuttavia fornire specificazioni in merito al titolo giuridico che estrinseca la stessa.

Sul punto, la Circolare 10/E dell'Agenzia delle entrate del 13 marzo scorso ha chiarito che la presunzione di cui sopra sarà applicabile, oltre che alle ipotesi di cointestazione delle attività, anche in tutte le altre fattispecie in cui più soggetti abbiano la disponibilità di una attività finanziaria o patrimoniale (per es. soggetti che abbiano deleghe di firma ad operare su un c/c).

Inoltre, lo stesso documento di prassi ha specificato che, anche con riferimento alle ipotesi di deleghe o procure, il contribuente dovrà evidenziarne il «sostanziale utilizzo» nella documentazione prodotta nel corso della procedura di voluntary disclosure, così da definire la presunzione di possesso in quote parti uguali tra i soggetti aventi la disponibilità dell'attività estera.

Il salvacondotto penale

Sono in procinto di aderire alla procedura di collaborazione volontaria. Tuttavia vorrei avere le idee più chiare relativamente alla copertura penale prevista da tale strumento. Potrei sapere qualcosa in più?

L.M.

Risponde Stefano Loconte

L'art. 5-quinquies del decreto legislativo n. 167 del

1990, introdotto dalla legge 186 del 2014, prevede nei confronti di coloro che aderiscono alla voluntary disclosure, limitatamente alle condotte relative agli imponibili, alle imposte e alle ritenute oggetto della collaborazione volontaria, l'esclusione della punibilità per i reati di:

- dichiarazione fraudolenta mediante fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 del dlgs n. 74 del 2000);
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 del dlgs n. 74 del 2000);
- dichiarazione infedele (art. 4 del dlgs n. 74 del 2000);
- omessa dichiarazione (art. 5 del dlgs n. 74 del 2000);
- omesso versamento di ritenute certificate (art. 10-bis del dlgs n. 74 del 2000);
- omesso versamento Iva (art. 10-ter del dlgs n. 74 del 2000).

È da precisare che sono coperte dalla non punibilità solo le fattispecie penali dichiarative e omissive espressamente individuate dalla norma e solo con riguardo a coloro che hanno commesso o concorso a commettere le stesse. Resta infatti esclusa la fattispecie di cui all'art. 8 del dlgs n. 74 del 2000 (emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti), nonostante le due fattispecie stiano di fatto collegate.

Per quanto concerne le fattispecie di riciclaggio (art. 648-bis c.p.); di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.); autoriciclaggio (art. 648-ter1 c.p.), è esclusa la punibilità qualora tali commesse in relazione ai reati tributari espressamente individuati dalla norma. Per quest'ultima fattispecie è da precisare che l'esclusione della punibilità è prevista per le condotte commesse fino al 30 settembre 2015.

Infine, come precisato dalla Circolare 10/E del 2015, l'esclusione della punibilità prevista dal citato art. 5-quinquies, opera anche nei confronti di tutti coloro che hanno concorso a commettere i reati individuati nel testo.

Infine, sempre come precisato dal citato documento di prassi, è rimessa all'Autorità giudiziaria la valutazione in merito alla rilevanza penale, anche agli effetti dell'art. 5-septies, comma 1, del dlgs n. 167 del 1990 di ulteriori elementi emersi nell'ambito di attività di controllo successive al perfezionamento della procedura di collaborazione volontaria ma riferite ad annualità interessate dalla stessa, così come dall'emergere dell'esistenza di cause di inammissibilità della procedura.

La società di Panama

Dal momento che intendo aderire alla disclosure, vorrei descrivere brevemente la mia situazione: detengo delle attività finanziarie in un noto istituto di

credito svizzero, tuttavia la loro effettiva disponibilità è stata schermata attraverso la falsa intestazione a una società di Panama. Come saranno considerati questi patrimoni ai fini della procedura di adesione?

P.L.

Risponde Stefano Loconte

La legge n. 186 del 2014 stabilisce che debba essere indicato con esattezza all'amministrazione finanziaria il paese in cui sono detenute le disponibilità del contribuente che intenda aderire alla procedura di collaborazione volontaria. Come specifica la stessa Circolare 10/E del 13 marzo 2015, tale esatta indicazione è determinante anche ai fini degli effetti premiali conseguenti al perfezionamento della procedura (fino al periodo d'imposta 2012 rileva la detenzione al termine di ciascun periodo d'imposta, per il 2013 la detenzione nel corso del periodo d'imposta).

Per determinare la localizzazione delle attività, il principio generale valorizza il luogo effettivo in cui è ubicato il cespite, ma se è stato utilizzato un «veicolo» per occultare la reale disponibilità dello stesso, la sede di quest'ultimo determina il Paese di detenzione dell'attività. In pratica, anche in presenza di una effettiva detenzione dei patrimoni presso un Paese collaborativo, quello che rileva ai fini del regime applicabile è lo Stato in cui ha sede il veicolo interposto.

Tuttavia, questo criterio generale non opera in tutte le ipotesi in cui la localizzazione dell'attività sia stata già idonea a garantire l'occultamento al Fisco italiano della reale detenzione.

Ad esempio, nel caso di un immobile sito in un Paese UE (White list), la cui effettiva disponibilità in capo ad un contribuente italiano sia stata schermata attraverso una fittizia intestazione ad una società panamense, questo si considera detenuto in Panama.

Viceversa, le attività finanziarie illecitamente detenute da un contribuente italiano, presso un istituto di credito con sede in Svizzera, si considerano ivi detenute, a prescindere dalla fittizia intestazione ad una società ubicata in un Paese Black list, atteso che la semplice allocazione delle attività finanziarie in Svizzera, grazie al segreto bancario ivi vigente, era, già di per sé, sufficiente a garantire l'occultamento al Fisco italiano della reale disponibilità delle stesse.

I LETTORI POSSONO INVIARE I PROPRI QUESTITI SU: WWW.ITALIAOCCULT/ VOLUNTARY

Sponsorizzato da UBS Italia
www.ubs.com/voluntary